





# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

# "CARNARO-MARCONI-FLACCO-BELLUZZI"

Codice Ministeriale BRTH020006 – Codice Fiscale 91088990741 Sede centrale: via N. Brandi n. 11 72100 BRINDISI (BR) Sede staccata: via Del Lavoro 21/E 72100 BRINDISI (BR)



I.T.E.T. "Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi" **Prot. 0001824 del 19/02/2024** I-1 (Uscita)

# Regolamento del Collegio Docenti

Delibera  $N^{\circ}$  57 del Collegio Docenti del 23/01/2024 Delibera  $N^{\circ}$  205 del Consiglio di Istituto del 10/02/2024

# Art. 1-Istitutzione e riferimento normativo

Il DPR N° 416 del 1974 ha istituito il Collegio dei Docenti, fissa il suo funzionamento, ne sancisce la composizione e detta i compiti cui è chiamato come organismo tecnico.

Il DPR 416/74 è confluito nel decreto legislativo n° 297 del 1994, il cosiddetto Testo Unico.

# Art. 2 - Composizione

Secondo quanto indicato dall'art. 7 del testo unico del 1994, il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

Gli estranei non possono partecipare alle sedute del Collegio dei Docenti.

E' consentito l'intervento di esperti esterni autorizzati dal Dirigente Scolastico con funzioni relative a consulenze e servizi; è inoltre prevista la partecipazione alle sedute da parte di abilitandi in tirocinio nella scuola.

# Art. 3 - Competenze

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, educativo e formativo dell'istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante.

Cura l'elaborazione del POF, avvalendosi delle linee operative fornite dal Dirigente Scolastico nell'Atto di Indirizzo, al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.

# Inoltre:

-formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, per l'utilizzo ottimale degli spazi didattici, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;

-delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

- -valuta periodicamente l'andamento complessivo delle attività didattiche per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmatici, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento del servizio;
- -provvede all'adozione dei libri di testo, alla scelta dei sussidi didattici, sentiti i consigli di classe e i dipartimenti disciplinari, nei limiti economici previsti dalle tabelle ministeriali;
- -adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione e progetti didattici;
- -autorizza l'iscrizione degli studenti per la terza volta alla stessa classe, sentito il parere dei docenti curriculari della classe di provenienza;
- -promuove e delibera iniziative di formazione e aggiornamento per i docenti dell'istituto;
- -elegge i docenti incaricati di Funzione Strumentale, i docenti del Comitato di valutazione, i docenti Coordinatori di classe, i Direttori di laboratorio, i referenti dei Dipartimenti disciplinari e quelli preposti ad altre funzioni specifiche individuate dal Collegio stesso, i docenti membri delle Commissioni;
- -approva, anche su proposta dei Consigli di classe interessati, le misure più opportune per le iniziative di recupero e sostegno;
- -delibera sulle proposte di sospensione e/o sostituzione con altra attività diversa dalla normale attività didattica.

#### Art. 4 - Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, dal docente suo vicario.

In seno al Collegio, il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- -formula l'ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- -convoca e presiede il Collegio;
- -accerta il numero legale dei presenti;
- -apre la seduta;
- -riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola per validi e giustificati motivi;
- -garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito;
- -garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni legislative;
- -chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente;
- -fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- -affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- -designa i relatori degli argomenti posti all'o.d.g. qualora si rendano necessari;
- -attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;
- -autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.

#### Art. 5 - Validità della seduta e dell'organo

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio. Il numero legale deve esistere anche al momento della votazione.

Ogni membro del Collegio può chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

#### Art. 6 - Convocazione

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal D.S. e votato dal Collegio.

Le sedute del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione e sono, di norma, prioritarie rispetto a qualsiasi altra attività.

Le riunioni del Collegio non possono superare, di norma, le tre ore. Il Collegio può decidere, all'unanimità, che la seduta può superare la durata prevista e in tal caso stabilisce il tempo necessario per completare i lavori. In caso contrario la seduta è riconvocata non prima del terzo giorno successivo.

Il D.S., entro il mese di settembre, propone al Collegio dei Docenti il piano annuale delle attività comprensivo delle date di massima in cui si terranno le sedute e della loro durata.

La comunicazione dell'o.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione dell'ora di inizio e dell'ora presunta di scioglimento della seduta.

In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima, oppure prima di iniziare la discussione, previa deliberazione collegiale.

Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, entro cinque giorni dalla richiesta.

Il Collegio può essere anche convocato in seduta straordinaria, rispetto al piano annuale delle attività, dal D.S. per giuste e motivate ragioni. In tal caso, la convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data della riunione.

Nel caso di improrogabile, indifferibile, motivata ed urgente necessità, il Collegio è convocato a brevissima scadenza.

Il carattere di urgenza deve essere adeguatamente motivato in sede di seduta.

### Art. 7 - Ordine del giorno

Il D.S. è tenuto ad inserire come punto all'o.d.g. del Collegio successivo gli argomenti proposti da almeno un terzo dei membri del Collegio.

La comunicazione dell'o.d.g. deve essere data con almeno sette giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, fino a tre giorni prima della data di convocazione. La documentazione necessaria all'esame degli argomenti all'o.d.g viene messa a disposizione dei membri del Collegio almeno tre giorni prima della data di convocazione.

Il Presidente mette in discussione i punti all'o.d.g. così come sono stati elencati nella convocazione. L'inserimento di punti all'o.d.g. non previsti può avvenire solo se, messo in votazione all'inizio della seduta, viene approvato senza alcun voto contrario.

#### Art. 8 - Discussione

La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente o da un docente.

Essa dovrebbe aprirsi per ogni argomento da esaminare secondo un dispositivo che riassuma e faciliti la deliberazione.

Ogni intervento successivo alla presentazione del punto all'o.d.g., al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, deve ispirarsi a criteri di sinteticità.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi.

#### Art. 9 - Deliberazione

La deliberazione è l'atto tipico del Collegio; ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione.

La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva, quando viene approvato il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Non si ritengono valide le deliberazioni adottate con l'adesione sottointesa degli aventi diritto.

#### Art. 10 - Mozione

È mozione qualsiasi valutazione, espressione di giudizio e/o di volontà preferibilmente proposta in forma scritta da un componente del Collegio dei Docenti.

Di norma la mozione va presentata in forma scritta al D.S. almeno due giorni prima della seduta del Collegio; il D.S. provvede a informarne il Collegio dei Docenti. La mozione deve indicare i proponenti e l'eventuale punto all'o.d.g. a cui fa riferimento e, se richiesto dal proponente, messa in votazione.

## Art. 11 - Emendamenti

Emendamenti (soppressivi, modificativi o aggiuntivi) relativi alle proposte di delibera possono essere presentati durante la seduta, nel corso della discussione sull'oggetto.

Gli emendamenti possono essere discussi e devono essere votati singolarmente, secondo le modalità previste all'*Art. 14* del presente *Regolamento*, prima del voto generale sulla proposta di deliberazione cui fanno riferimento.

# Art. 12 - Sospensione e rinvio

Durante la seduta, su proposta di un componente, la trattazione di un argomento può essere sospesa per consentire approfondimenti e confronti tra docenti.

La proposta di sospensione si intende approvata se nessuno si oppone. In caso contrario, viene sottoposta al voto del Collegio dei Docenti e approvata a maggioranza dei presenti.

Qualora un argomento, per la sua complessità, richieda dei tempi più ampi per la discussione, il Collegio potrà esprimersi, a maggioranza semplice, sul rinvio della sua trattazione all'incontro successivo previsto nel piano annuale delle attività.

#### Art. 13 - Dichiarazioni di voto

Chiusa la discussione, chi vuole dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di votazione segreta, può chiedere la parola.

#### Art. 14 - Modalità di voto

Al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera. Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Le votazioni avvengono per voto palese. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Collegio decida di procedere alla votazione per singole parti. I docenti votano per alzata di mano o nel caso il Collegio lo ritenga necessario, decidendo a maggioranza dei presenti, per appello nominale.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in cui la votazione riguarda le persone come, ad esempio, l'elezione dei componenti del Comitato di valutazione, delle Commissioni e delle Funzioni Strumentali del P.O.F. la votazione è segreta.

Per le votazioni che non riguardano le persone, un componente del Collegio può chiedere il voto segreto. Il Presidente lo concede solo nel caso in cui il numero dei favorevoli a tale modalità di votazione superi quello dei contrari.

Per le votazioni segrete il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

La delibera è adottata solo se votata a maggioranza semplice; in caso di parità in una votazione palese, prevale il voto del Presidente.

Quando si eleggono delle persone, in caso di parità, prevale il docente più giovane d'età.

Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta, che risulta approvata se ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Se su un singolo argomento esistono due proposte in alternativa, il D.S. mette ai voti le due proposte e risulta approvata quella che ottiene più voti (non si può votare a favore di entrambe).

Se su un singolo argomento esistono più di due proposte, il D.S. mette ai voti tutte le proposte: risulterà approvata quella che avrà ottenuto più voti (si può votare a favore di una sola proposta).

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato. I punti trattati e votati non potranno più essere ammessi alla discussione.

#### Art. 15 - Varie ed eventuali

Le "varie ed eventuali" o "comunicazioni del Dirigente" possono essere oggetto di discussione, ma non di votazione.

Gli argomenti possono essere proposti dal Presidente o da un componente del Collegio.

La discussione di tali argomenti non può andare oltre i termini di tempo prefissati, a meno che il Collegio decida diversamente.

#### Art. 16 - Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro, un processo verbale, che costituisce documento giuridico, a cura del verbalizzante dell'organo stesso.

In mancanza del verbale, è nulla la stessa attività dell'organo, né può essere sostituita da altri mezzi di prova.

E' data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente dichiarazioni personali che si chiede siano messe a verbale.

La redazione materiale del verbale, per prassi ormai consolidata, può avvenire anche successivamente; la lettura e l'approvazione sono rimandate alla successiva seduta come primo punto all'ordine del giorno.

Entro il decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà pubblicato sul registro on line, anche al fine di richiedere, in forma scritta, eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva.

# Art. 17 - Validità

Il presente *Regolamento* entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Collegio dei Docenti.

#### Art. 18 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente *Regolamento*, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Portolano Firmato digitalmente